

Con atto del 20 aprile 1926 il Comm. Augusto Cacace citava l'Istituto innanzi il Tribunale di Roma "per sentire dichiarare arbitraria ed illegittima la revoca, senza preavviso, del mandato di Agente Generale dell'Istituto per l'Egitto e Sudan, con la condanna alla rivalsa di tutti i danni materiali e morali dal detto provvedimento derivati all'Istituto".

L'Istituto, a mezzo dell'Avvocatura Erariale, chiedeva il rigetto della domanda proposta dal Cacace, poichè il provvedimento della Direzione Generale era legittimato dalle irregolarità contabili e di carattere generale attinenti al funzionamento dell'Agenda, ed in linea riconvenzionale chiedeva la condanna del Comm. Augusto Cacace al pagamento della somma di L. 143.781 quale debito del Cacace verso l'Istituto.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 5 agosto 1927 rigettava interamente la domanda proposta dal Cacace e nominava un perito per la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto.

Contro tale sentenza veniva proposto appello.